

# GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO**  
**15 NOVEMBRE 2022, N. 33639**

*PRES. L. TRIA - CONS. REL. F. AMENDOLA*

**Azione di risarcimento danno differenziale nei confronti del datore di lavoro - Liquidazione del dell'indennizzo Inail - No *condicio iuris* - No necessità specifica deduzione del *quantum* preteso in termini differenziali rispetto all'indennizzo Inail - Valida la domanda di risarcimento dell'intero danno**

*“La liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail non costituisce una *condicio iuris* per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro”.*

*“Ai fini dell'accoglimento della domanda di danno differenziale non è necessaria la specifica deduzione del preteso quantum in termini differenziali rispetto all'indennizzo Inail, liquidato o liquidabile. La richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno”.*

## DIRITTO

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
  - 1.1 con il primo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del d.lgs.n. 38 del 2000, art. 13, e del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 3, per avere la Corte territoriale escluso “la possibilità di un’azione diretta nei confronti del datore di lavoro per il ristoro del danno biologico, e comunque dei danni non patrimoniali, conseguenti una malattia psico-somatica, quale è quella per la quale il T. ha agito”;
  - 1.2 col secondo mezzo si denuncia ancora la violazione del d.lgs.n. 38 del 2000, art. 13, unitamente al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, sostenendo diffusamente la legittimazione passiva del datore di lavoro per il risarcimento del danno cd. differenziale;
  - 1.3 il T. motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento ai testi D. e V.”, criticando la sentenza impugnata per avere escluso “la allegata macchinazione dolosa finalizzata all’emarginazione del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro” ed invitando questa Corte a cassare la pronuncia impugnata e rinviare ad altro giudice “che proceda ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti”;
  - 1.4 con l’ultimo motivo si denuncia la V.zione dell’art. 2 Cost., e art. 2103 c.c., per avere la sentenza impugnata negato il “diritto del lavoratore ad essere risarcito dei danni tutti non patrimoniali di cui al demansionamento subito”.
- 2 Il primo, il secondo e il quarto motivo, da valutare congiuntamente per la loro reciproca connessione, sono fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue.

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di “inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in considerazione della mancata impugnazione del capo di sentenza relativo alla mancata allegazione e prova dei danni non patrimoniali asserita-

mente subiti”, atteso che specificamente nel quarto motivo di ricorso si impugna il passo di sentenza di secondo grado che si riferisce alle allegazioni concernenti il danno non patrimoniale e si richiama “l’integrale contenuto del ricorso di primo grado, dal cui complessivo contenuto appaiono chiare le allegazioni spese e le domande complessivamente articolate, ricomprendenti la richiesta di risarcimento dei danni tutti non patrimoniali subiti”.

2.1 In tema di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall’espletamento dell’attività lavorativa, sono stati affermati da questa Corte taluni principi che costituiscono oramai *ius receptum* e vanno qui richiamati e ribaditi.

2.1.1 Ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, l’assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l’esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti “complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte Cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017).

2.1.2 L’esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell’art. 10 citato successivi al primo allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l’infortunio o la malattia “costituiscono reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo” (così Corte Cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall’Inail ed il risarcimento “è dovuto” dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno *cd. “differenziale”*, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d’ufficio; parallelamente il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all’Inail di agire in regresso nei con-

fronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità” (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).

- 2.1.3 È escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall’Inail esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).

Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. “differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l’illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall’Inail, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata *ex officio* ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018; da ultimo, Cass. n. 22021 del 2022).

- 2.1.4 Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019).

- 2.1.5 Tutti i richiamati principi sono stati confermati anche da Cass. n. 12041

del 2020, la quale ha aggiunto che la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.

2.2 Tanto esposto in diritto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure proposte con i motivi in esame in quanto erra laddove ritiene la liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail come condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro e, pur ritenendo l'illecito datoriale rappresentato dal demansionamento inflitto al lavoratore, non procede all'accertamento e alla liquidazione dei danni non patrimoniali sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati.

2.2.1 Non può neanche essere condiviso il rilievo della Corte di Appello per il quale il ricorso di primo grado introduttivo del giudizio non avrebbe illustrato ed allegato compiutamente i "connotati di specificità del danno alla persona che avrebbero potuto giustificare la richiesta di cd. danno differenziale".

In tale rilievo si scorge l'adesione a rigorose opinioni dottrinali, seguite anche da giurisprudenza di merito, secondo cui la domanda di danno differenziale, ai fini dell'accoglimento, dovrebbe contenere non solo una puntuale e formale qualificazione dei fatti in termini di illiceità penale ma anche la specifica deduzione del preteso quantum in termini differenziali rispetto all'indennizzo Inail, liquidato o liquidabile.

Questa Corte ha, invece, statuito (v., in particolare, Cass. n. 9166/2017 cit.) che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la V.zione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte Cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579 del 2000). Spetterà poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell'alveo della fattispecie

penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno. In proposito è opportuno rammentare la giurisprudenza di questa Corte che, in materia di azioni di risarcimento del danno, pone in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso (v. Cass. n. 12236 del 2012). Inoltre è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass. n. 22514 del 2014; Cass. n. 23147 del 2013; Cass. n. 3718 del 2012; Cass. n. 17879 del 2011; Cass. n. 26505 del 2009).

- 2.2.2 Di recente, rispetto ad analoga pronuncia della medesima Corte palermitana, è stata ritenuta "intrinsecamente contraddittoria, date le premesse poste dalla stessa Corte di merito, la successiva affermazione secondo cui mancherebbero nella domanda elementi atti a giustificare la richiesta di danno differenziale, in quanto, se neppure si è ritenuto di esaminare, per la preclusione ritenuta ingiustificatamente esistente, se fosse liquidabile un indennizzo Inail ed a quanto sarebbe ammontato e per quali voci, non si vede come si possa poi argomentare sull'assenza, nei danni lamentati da chi agisce, di tratti idonei a fondare un quantum differenziale, trattandosi di ragionamento astratto rispetto a fattispecie che postula invece un calcolo in concreto del danno civilistico e quindi una detrazione, secondo i parametri propri del settore (criterio delle c.d. poste omogenee: Cass. 2

aprile 2019, n. 9112) delle somme dovute o pagate dall'ente" (in termini: Cass. n. 19182 del 2022).

- 2.3 Una volta sgomberato il campo dalla tesi che "la liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail configura una vera e propria condicio iuris" preclusiva, appare opportuno al Collegio, per completezza, evidenziare che, pur essendo stato escluso nel giudizio di fatto, in entrambi i gradi di merito della presente controversia, l'esistenza "di una macchinazione dolosa finalizzata all'emarginazione del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro", nondimeno ciò non elide affatto la responsabilità del datore di lavoro per i danni alla persona subiti dal lavoratore a causa di un inadempimento degli obblighi datoriali, anche a titolo di mera colpa.
- 2.3.1 Come noto, le nozioni di mobbing, così come quella di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici; nella sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c., e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. n. 3291 del 2016; Cass. n. 32257 del 2019).

Tuttavia, per comodità di sintesi espressiva, in plurime decisioni di questa Corte si ricorre alla definizione di mobbing lavorativo, di cui, però, analiticamente si indicano i tratti individualizzanti: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (tra le altre: Cass. n. 28858 del 2008; Cass. n. 3785 del 2009; Cass. n. 18927 del 2012; Cass. n. 17698 del 2014; Cass. n. 24029 del 2016; Cass. n. 12437 del 2018; Cass. n. 24883 del 2019; v. anche Corte Cost. n. 359 del 2003).

L'elemento qualificante della fattispecie va ricercato proprio nel soggettivo intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli

attuare nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti (cfr. Cass. n. 26684 del 2017), “in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime” (così Cass. n. 16580 del 2022).

- 2.3.2 Anche laddove non si riscontri il carattere della continuità e della pluralità delle azioni vessatorie (Cass. n. 18164 del 2018) o le stesse siano comunque limitate nel numero (Cass. n. 7844 del 2018) può comunque giustificarsi la pretesa risarcitoria *ex art.* 2087 c.c., nel caso in cui si accerti che le condotte datoriali inadempienti risultino comunque produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore.

È l'ipotesi qualificata anche in giurisprudenza - con definizione mutuata dalla psicologia - come *straining*: una forma attenuata di *mobbing*, nella quale non si riscontra la continuità delle azioni vessatorie, in quanto la condotta nociva può realizzarsi anche con una unica azione isolata o, comunque, con più azioni prive di continuità che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici (per tutte, v. Cass. n. 3291 del 2016; più di recente v. Cass. n. 2676 del 2021, che ha, però, escluso il cd. *straining* in presenza di “situazioni di amarezza”, causate dal cambio di posizione lavorativa per processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda, nonché Cass. n. 24339 del 2022, che non ha, invece, ravvisato ragioni di responsabilità in un caso di divergenza interpersonale sul luogo di lavoro che non configuri, come tale, una situazione di nocività dell'ambiente lavorativo).

Dal punto di vista processuale, si è più volte precisato che non può considerarsi preclusiva di una valutazione della condotta come *straining* la prospettazione, nel ricorso di primo grado, di tale condotta come *mobbing*, non sussistendo alcuna novità della questione, trattandosi soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale (in tali sensi le già citate Cass. n. 3291/2016; Cass. n. 7844/2018; Cass. n. 18164/2018).

- 2.3.3 Può aggiungersi che, avuto riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, vi è quale parametro normativo, fonte di un obbligo che rappresenta ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., l'art. 28 del T.U. n. 81 del 9 aprile 2008, in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione

di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (..1”. Accordo sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario sullo “stress da lavoro”, definito come uno “stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” che, in caso di “esposizione prolungata”, può “causare problemi di salute” (par. 3) e che, pertanto, investe la “responsabilità dei datori di lavoro (...) obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori” (par. 5).

- 2.3.4 In questa prospettiva di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori si alimenta l’obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro.

Nei più recenti arresti di questa Corte, si è evidenziato che, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all’art. 2087 c.c., è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (in termini, Cass. n. 15159 del 2019; Cass. n. 16580 del 2022).

- 2.3.5 Pertanto, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, nella controversia che ci occupa, anche dopo che è stata esclusa una “macchinazione dolosa” nei confronti del Sig. T., essendo stato, invece, acclarato che il lavoratore versava “in condizioni di sostanziale inoperosità”, con progressivo “svuotamento” delle mansioni affidate, il giudice del rinvio dovrà accertare se da tale condotta del datore di lavoro, anche se colposa, siano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale e provvedere alla loro liquidazione.
3. Accolti i motivi sopra scrutinati, deve, invece, essere dichiarato inammissibile il T. mezzo, in quanto propone chiaramente una diversa valutazione

- delle testimonianze esplicitamente evocate a sostegno della censura, proponendo un sindacato che esorbita dai poteri concessi a questa Corte di legittimità (da ultimo, sempre nel campo del risarcimento dei danni asseritamente subiti a cause di condotte vessatorie e persecutorie patite dal lavoratore, v. Cass. n. 27813 del 2021).
4. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il T. motivo di ricorso, vanno accolti il primo, il secondo e il quarto nei sensi espressi dalla presente motivazione, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO****17 DICEMBRE 2022, N. 37045**

PRES. U. BERRINO - REL. D. CALAFIORE

**Richiesta benefici contributivi ex art. 13, comma, 7, L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7 - Legittimazione passiva solo INPS - Accertamento incidentale della natura professionale della malattia - Documentazione Inail - Natura meramente accertativa - Indennizzabilità Inail della malattia - Presupposto ex lege non necessario**

*L'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento del beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, a seguito del rifiuto dell'Inail di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggioranza contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva”.*

*“Il lavoratore che si è vista negata la prestazione dall'INPS in sede amministrativa, potrà chiedere al giudice l'accertamento incidentale della natura professionale della malattia originata dall'esposizione ad amianto; l'attività di documentazione dell'Inail, infatti, riveste natura meramente accertativa rispetto alla pretesa dell'assicurato che è direttamente tutelata dalla legge.”*

*“La L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, là dove individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l'Inail abbia documentato l'origine da esposizione all'amianto, non richiede che la stessa malattia sia indennizzabile”.*

**DIRITTO****CONSIDERATO IN DIRITTO**

Che:

con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'errata interpretazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7;

in particolare, sostiene che tale disposizione richiama la nozione di malattia professionale e non di una malattia professionale indennizzata in termini economici,

né tale interpretazione diversa da quella testuale si giustificerebbe per ragioni sistematiche; infatti, l'intenzione del legislatore mira ad agevolare la fuoriuscita dal mondo del lavoro di chi abbia contratto una malattia derivante dall'esposizione all'amianto anche se ancora non di entità tale da aver causato danni funzionali al medesimo lavoratore;

del resto, espone il ricorrente, anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 290 del 2010 ha avallato tale interpretazione del comma 7 dell'articolo in commento, rilevandone la natura di "specifico beneficio previdenziale", consistente nel riconoscimento di un peculiare coefficiente di maggiorazione contributiva valido esclusivamente a fini pensionistici per il periodo in cui il lavoratore - ammalatosi - era stato esposto all'agente patogeno;

inoltre, depone in tal senso anche la lettura delle disposizioni contenute nel T.u. n. 1124 del 1965, agli artt. 3 e 74, posto che il primo articolo qualifica come di origine professionale tutti gli infortuni e le malattie contratte nell'esercizio e a causa del lavoro, mentre, per il secondo, è la prestazione economica ad essere collegata ad una certa percentuale di inabilità;

il motivo è fondato:

oggetto del motivo di ricorso è la corretta interpretazione del disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, secondo cui: "7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5";

tale disposizione si inserisce nel contesto, da ultimo racchiuse nel d.lgs.n. 252 del 2006, delle misure previdenziali poste a sostegno dei lavoratori che si sono trovati direttamente o indirettamente esposti all'amianto;

e' utile ricordare che la L. n. 257 del 1992 seguì con notevole ritardo alla Direttiva comunitaria n. 477/1983, che imponeva la totale dismissione dell'amianto in tutti i Paesi membri;

in particolare, l'art. 13, della legge fu strutturato con la previsione dei due istituti

del trattamento straordinario di integrazione salariale e del pensionamento anticipato;

al comma 1, in particolare, si concesse di fruire del trattamento straordinario alle imprese del settore “... anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento dell’organico dovuto a pensionamento anticipato”, con ciò derogando al limite occupazionale dell’art. 1, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223 e ciò in ragione del massiccio prepensionamento che avrebbe interessato il settore per effetto delle ulteriori misure;

infatti, il sistema di tutela di cui ai commi successivi si interessa a questo aspetto mediante la previsione della contribuzione figurativa, come emerge anche dall’ultimo articolo della legge, dedicato alla copertura finanziaria;

al lavoratore, inoltre, che abbia contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto l’art. 13 in commento riconosce una specifica agevolazione, posto che per il comma 7, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi, nei quali è stata effettuata la prestazione lavorativa morbigena, è moltiplicato per 1,5;

il meccanismo di accertamento del presupposto sanitario è affidato in via amministrativa all’Inail, soggetto istituzionalmente competente ad accertare la malattia professionale, mentre l’Inps renderà la prestazione che consiste nell’aumento del monte contributivo; dunque, l’azione diretta all’accertamento della malattia professionale utile al conseguimento del beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, a seguito del rifiuto dell’Inail di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell’INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva (Cass. 30438 del 2018);

sul piano della tutela giurisdizionale, quindi, non vi è dubbio che il lavoratore che si è vista negata la prestazione dall’INPS in sede amministrativa, potrà chiedere al giudice l’accertamento incidentale della natura professionale della malattia originata dall’esposizione ad amianto; l’attività di documentazione dell’Inail, infatti, riveste natura meramente accertativa rispetto alla pretesa dell’assicurato che è direttamente tutelata dalla legge;

questa Corte, come ricordato dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, si è già espressa con un obiter dictum che in questa occa-

sione va invece affermato come principio direttamente applicabile alla fattispecie;

in particolare, la già citata Cass. n. 30438 del 2018, in analogia fattispecie ove risultava convenuto in giudizio solo l'Inail, soggetto non legittimato passivo, rispetto alla richiesta del beneficio contributivo previsto dall'art. 13 cit., comma 7, ha affermato che non può essere condivisa la tesi secondo cui per malattie professionali, qualunque esse siano, documentate dall'Inail, secondo la esplicita definizione della norma in esame, s'intendano solo le malattie professionali che raggiungono il grado indennizzabile;

si è rilevato che il testo della legge non prevede tale requisito, inoltre va considerato l'ulteriore dato di diritto positivo che vede, nel medesimo testo unico, qualificate come malattia professionale le placche pleuriche pur non attribuendosi alle stesse un grado di inabilità indennizzabile;

peraltro, l'esistenza di una malattia professionale non indennizzabile non esclude, ovviamente, già da un punto di vista naturalistico il nesso tra professione espletata e malattia, né che tale nesso venga "documentato" proprio dall'Inail;

ciò può accadere ad esempio ai fini del pagamento dell'indennità per inabilità temporanea; ai fini del calcolo del periodo di comporto; ai fini della valutazione di postumi che discendano da una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica che comprende altre patologie già riconosciute dall'Inail e quindi anche ai fini della certificazione dei periodi di provata esposizione all'amianto, onde ottenere la relativa rivalutazione contributiva, come testualmente previsto dalla specifica norma in discorso;

quindi non è sostenibile che l'Inail possa documentare soltanto l'esistenza di malattie professionali indennizzabili anche quando l'oggetto del diritto che discende dall'accertamento della malattia, cui si connette l'interesse del lavoratore alla richiesta, non sia un indennizzo ma un'altra posizione soggettiva, come qui si tratta; in definitiva, va affermato il seguente principio: "la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, là dove individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l'Inail abbia documentato l'origine da esposizione all'amianto, non richiede che la stessa malattia sia indennizzabile";

poiché la sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio, la stessa va

cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla luce del principio enunciato; al giudice del rinvio è anche rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio.

**CORTE DI CASSAZIONE -SEZIONE LAVORO****10 GENNAIO 2023, N. 375**

PRES. G. RAIMONDI - REL. F. BUFFA

**Azione di regresso Inail - Debito di sicurezza - Sussistenza nei confronti di tutti coloro gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio - Responsabilità committente - Concreta assunzione di una posizione di garanzia - Omissione verifica idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti - Omesso controllo in ordine all'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Art. 2087 c.c. - Disponibilità ambiente di lavoro - Obbligo di informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, - Obbligo di cooperazione con l'appaltatore per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata - Responsabilità solidale anche per titoli diversi - Applicabilità medesimi principi in tema di subappalto**

*“L'azione di regresso è esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di chi assume una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, e cioè nei confronti di tutti coloro ai quali incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, sicché il debito di sicurezza sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio”.*

*“La responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente, ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera”.*

*“Nell'ambito del contratto di appalto la responsabilità in materia di sicurezza fa capo all'appaltatore, salvo che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una deroga a tali principio generale, essendosi il committente riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare e nel quale caso risponderà solo il committente”.*

*“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsa-*

*bilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”.*

*“In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81, art. 90, lett. a), non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo”.*

*“In tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 c.c., espressione del principio del “neminem laedere” per l'imprenditore e il d.lgs.19 settembre 1994, n. 626, art. 7 che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso”.*

*“In tema di infortuni sul lavoro che, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologica-*

*mente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”.*

*“Nel caso di subappalto l’azione di regresso in discorso è esperibile verso tutti i soggetti - come l’appaltante o il subappaltante - che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio”.*

*“In caso di subappalto, il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l’autonomia organizzativa, incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi”.*

## **DIRITTO**

### **FATTO E DIRITTO**

Con sentenza del 19/3/19 la Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 7/4/17 con la quale il tribunale di Isernia aveva accolto la domanda di regresso proposta dall’Inail nei confronti del datore di lavoro e dei civilmente responsabili dell’infortunio letale occorso il 5.5.97 al lavoratore S.G. (a causa dello smottamento delle pareti di uno scavo fatto nell’esecuzione del lavoro), in relazione al quale infortunio l’Istituto aveva pagato le prestazioni previdenziali in favore della vedova del lavoratore.

Il giudice di merito ha affermato la responsabilità del comune di Frosolone quale committente dei lavori, dei signori B. e M. quali direttori dei lavori del comune, del sig. Z. titolare della ditta appaltatrice dei lavori (e subappaltante), del sig. T. quale responsabile di cantiere della ditta ora richiamata e del sig. Carrera quale subappaltatore e datore di lavoro dell’infortunato; li ha quindi condannati a pagare in solido tra loro a favore dell’Inail la somma di 676.277, oltre interessi. In particolare, la corte territoriale ha affermato: la responsabilità del comune

appaltante in relazione all'ingerenza nei lavori manifestata attraverso i direttori dei lavori dallo stesso nominati; la responsabilità dei signori B. e M. quali direttore dei lavori ed in quanto gli stessi avevano fatto il progetto, erano presenti in cantiere ed avevano dato disposizioni in ordine all'esecuzione dei lavori, avevano verificato la regolarità dei lavori anche per la sicurezza, dando indicazioni in merito allo scavo e ai fini di sicurezza del cantiere; la responsabilità dei sig. Z. e T. che avevano elaborato il piano della sicurezza (che prevedeva specificamente il rischio di smottamento delle pareti dello scavo e che però non era stato attuato) e si erano ingeriti nell'esecuzione dei lavori; la responsabilità del sig. Carriera quale datore di lavoro nonché subappaltatore ed esecutore dei lavori.

Avverso tale sentenza ricorre il comune per tre motivi; B. e M. propongono controricorso e ricorso incidentale per quattro motivi, Z. propone controricorso e ricorso incidentale per due motivi, T. propone controricorso e ricorso incidentale per tre motivi, Carriera è rimasto intimato. Resiste al ricorso

principale ed ai ricorsi incidentali l'Inail,

rispettivamente con due distinti controricorsi. I ricorrenti principale ed incidentali hanno depositato memorie.

Con il primo motivo il comune, ricorrente principale, deduce violazione dell'artt. 9,10 ed il del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1916 c.c., art. 442 c.p.c., art. 2055 c.c. e violazione degli artt. 32 e 51 del capitolato speciale dell'appalto (che escludeva da responsabilità del comune), per avere la corte territoriale ritenuto l'automatismo d.lgs.n. 81 del 2008, *ex* art. 26 per la responsabilità del committente al di là della concreta incidenza della condotta.

Il motivo è infondato.

In linea generale, infatti, deve rilevarsi che la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente (Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 15/11/2013, Rv. 629134 - 01), ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01).

Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n. 7188 del

10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 - 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'ineadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep. 16/10/2020, Rv. 280049 - 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81, art. 90, lett. a), non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3, Sentenza n. 21694 del 20/10/2011, Rv. 620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 c.c., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e il d.lgs.19 settembre 1994, n. 626, art. 7 che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.

Secondo Sez. L, Sentenza n. 11311 del 09/05/2017, Rv. 644232 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012, Rv. 624403 - 01), poi, l'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha in concreto accertato che, oltre che operare la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, il comune non si era limitato ad un mero controllo della rispondenza dei lavori appaltati al capitolato, ma aveva dettato - tramite i suoi direttori dei lavori - disposizioni specifiche sui lavori e sulla sicurezza, ingerendosi non solo nella determinazione dello svolgimento dei lavori ma anche in materia di sicurezza, con specifiche disposizioni circa l'esecuzione dello scavo, la sua larghezza e profondità.

In relazione a ciò, anche l'assunto difensivo relativo alla carenza di responsabilità dell'ente locale in ragione della sua presunta estraneità al rapporto assicurativo non è condivisibile, in quanto l'azione di regresso è esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di chi assume una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, e cioè nei confronti di tutti coloro ai quali incomba l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, sicché il debito di sicurezza sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio (Cass. 18/5/2017 n. 12561).

Con il secondo motivo il comune, ricorrente principale, deduce, *ex art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 4, vizio della sentenza impugnata per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla responsabilità dell'appaltante.

Il motivo lamenta inammissibilmente un vizio motivazionale ben al di là dei limiti in cui lo stesso è censurabile in sede di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Anche a volere inquadrare il vizio dedotto nella norma richiamata dalla parte, il motivo è privo di pregio in quanto la corte territoriale, come evidenziato nel punto precedente, ha reso una motivazione effettiva e non apparente.

Con il terzo motivo si deduce, *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell'art. 2055 c.c., per aver limitato la graduazione delle colpe al previo regresso.

Il motivo è inammissibile se riguardato alla luce della norma *ex n.* 5 richiamata, non essendovi i presupposti applicativi della norma, ed è comunque infondato per quanto si dirà infra (in relazione al simile motivo di ricorso, proposto però *ex n.* 3, dai ricorrenti incidentali).

I sig. B. e M. ricorrono incidentalmente per tre motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 1916 c.c., artt. 10 ed 11 testo unico infortuni, per assenza di motivazione sull'ammissibilità del regresso verso soggetti diversi dal datore, non avendo la corte chiarito se essi erano responsabili in ragione della nomina a direttore dei lavori ovvero perché vi era un obbligo di garanzia della stazione appaltante (da cui erano stati nominati).

Il motivo è infondato in quanto la corte ha reso motivazione logica ed adeguata sul punto, evidenziando diffusamente le ragioni della responsabilità dei ricorrenti incidentali, basata come detto in premessa non solo sulla titolarità formale della carica di direttore dei lavori, ma specificamente sulla concreta ingerenza da parte loro nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza; in altri termini, si tratta di responsabilità propria diretta per assunzione di posizione di garanzia e non di responsabilità indiretta.

Ne' può dubitarsi che sia legittima l'azione in regresso esperita dall'Inail invece della surroga nei confronti dei preposti del committente, avendo chiarito questa corte (Sez. U, Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503736 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16141 del 18/08/2004, Rv. 575826 - 01) che l'azione, esercitata dall'Inail nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria *ex art.* 1916 c.c., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì la speciale azione di regresso spettante ("*jure proprio*") all'Istituto ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma

anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri). Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 8136 del 28/03/2008, Rv. 602521 - 01) che la speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'Inail ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 esperibile nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche verso i soggetti responsabili civili dell'infortunio sul lavoro chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, gravando su di essi un comune obbligo di sicurezza a causa della condotta da essi tenuta ed in relazione al loro concreto ruolo, sicché essi sono direttamente responsabili dell'infortunio e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto assicuratore. Tale azione (Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008, Rv. 602495 - 01) è esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro.

Il principio opera anche nel caso di subappalto, posto che (come evidenziato da Sez. L, Sentenza n. 12561 del 18/05/2017, Rv. 644498 - 01) l'azione di regresso in discorso è esperibile verso tutti i soggetti - come l'appaltante o il subappaltante - che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale B. e M. deducono violazione degli artt. 99, 101, 444 e 445 c.p.c., art. 2729 c.c., art. 654 c.p.p., per avere la corte territoriale posto a fondamento della decisione della responsabilità della parte la sentenza di patteggiamento ed i verbali di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, trascurando che la sentenza di patteggiamento non ha effetto nei giudizi civili e che le sommarie informazioni non hanno efficacia nel civile a scapito delle prove testimoniali di quel giudizio.

Il motivo viene qui esaminato unitamente ai motivi analoghi presentati - come si dirà infra - dagli altri ricorrenti, ed in particolare il secondo motivo del ricorso

incidentale di Z. ed il terzo motivo del ricorso incidentale di T.: i motivi sono infondati.

Quanto alla rilevanza della sentenza di patteggiamento, questa Corte ha già affermato (Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, Rv. 591413 - 01) che la sentenza penale di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova.

Si è per altro verso rilevato (Sez. 3, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018, Rv. 650182 - 01) che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).

Applicati i detti principi al caso di specie, deve rilevarsi che la corte territoriale nella sentenza impugnata ha attribuito la corretta rilevanza alla sentenza di patteggiamento, pervenendo all'affermazione di responsabilità in considerazione della stessa non in sé ma unitamente alle altre emergenze probatorie, ritenute univoche, derivanti per un verso dagli elementi probatori evincibili dalle indagini preliminari e, per altro verso, dall'istruttoria espletata (documenti e prove orali) nel corso del giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 10 e 11 del testo unico infortuni, art. 2043 c.c., d.lgs.n. 494 del 1996, per avere la corte territoriale attribuito rilevanza ad un ordine di servizio da cui era stata desunta l'ingerenza dei direttori dei lavori, nonostante i fatti si fossero svolti in modo diverso, senza alcun nesso causale con l'infortunio e nonostante l'autonomia dell'appaltatore, e sebbene il direttore dei lavori non avesse in concreto alcun potere di ingerenza.

Il motivo è infondato. Occorre premettere che la responsabilità dei signori B. e

M. è stata affermata dalla corte territoriale quali direttori dei lavori ed in quanto gli stessi avevano fatto il progetto, erano presenti in cantiere, avevano dato disposizioni in ordine all'esecuzione dei lavori, avevano verificato la regolarità dei lavori anche per la sicurezza, dando indicazioni in merito allo scavo e ai fini di sicurezza del cantiere.

In linea generale, quanto poi alla specifica posizione del direttore dei lavori del committente, si è già precisato (Sez. 3 penale, Sentenza n. 19646 del 08/01/2019 Ud., dep. 08/05/2019, Rv. 275746 - 01) che il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro.

È bene precisare inoltre che l'affermazione della responsabilità del direttore dei lavori si ricollega all'ingerenza in genere nell'organizzazione del lavoro, ciò che implica l'assunzione di una posizione di garanzia, mentre la responsabilità non si ricollega all'essere l'infortunio una specifica conseguenza dell'ingerenza, ossia di uno specifico ordine o disposizione di servizio (la quale fonderebbe invece una responsabilità immediata per l'evento causalmente ricollegato).

In riferimento a caso simile a quello oggetto della presente controversia, Sez. 4 penale, Sentenza n. 49900 del 2019, ha affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro (nel medesimo senso anche Sez. 3 n. 19646 del 08/01/2019 ud., dep. 08/05/2019, Rv. 275746 - 01).

Nel caso qui in disamina, come ripetuto, la corte territoriale ha accertato la responsabilità dei due direttori dei lavori nominati dal committente in quanto essi hanno ammesso di aver partecipato attivamente alla gestione del cantiere

edile, avendo seguito i lavori di cui verificavano la regolarità anche sotto il profilo della sicurezza, direttamente ingerendosi dell'esecuzione dei lavori e dando specifiche disposizioni sulle modalità di esecuzione dello scavo, ricollegando a ciò l'assunzione di una posizione di garanzia e la specifica responsabilità civile.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1294, 2043 e 2055 c.c., per non avere la corte territoriale graduato le colpe dei vari soggetti responsabili.

Il motivo va esaminato unitamente ai motivi analoghi presentati dagli altri ricorrenti, ed in particolare i motivi terzo del ricorso principale e primo del ricorso incidentale T. (per il secondo dei profili ivi evidenziati, come si chiarirà infra): tali motivi sono infondati.

Questa Corte ha infatti già detto (Sez. L, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014, Rv. 630460 - 01) in tema di infortuni sul lavoro che, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire. Nel medesimo senso, si è osservato (Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584984 - 01) che la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.

Quanto al ricorso incidentale di Z., con il primo motivo si deduce violazione

degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2734 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che i lavori erano stati subappaltati senza alcuna colpa in eligendo né ingerenza nell'esecuzione dei lavori, come confermato dall'assenza di operai del subcommittente nel cantiere, e per avere attribuito una responsabilità indiretta mai allegata dall'istituto.

Occorre premettere che la responsabilità dello Z. deriva secondo la sentenza impugnata dall'essere Z. titolare della ditta appaltatrice dei lavori, ciò che gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, provvedendo ad eliminare il rischio dell'esposizione del lavoratore al pericolo di smottamento: in particolare, la responsabilità si ricollegava alla diretta elaborazione del piano della sicurezza (che prevedeva specificamente il rischio di smottamento delle pareti dello scavo e che però non era stato attuato) e nell'accertata ingerenza nell'esecuzione dei lavori.

Come già anticipato, nell'ambito del contratto di appalto la responsabilità in materia di sicurezza fa capo all'appaltatore, salvo che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una deroga a tale principio generale, essendosi il committente riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare (nel quale caso risponderà solo il committente) (Cass. 28/10/2009, n. 22818).

Si aggiunge in tema (con Sez. L, Sentenza n. 9065 del 19/04/2006, Rv. 588497 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 21540 del 15/10/2007, Rv. 600139 - 01) che, in tema di appalto e una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di colpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla subcommitten-

te in ordine all'affermazione della sua corresponsabilità con riferimento ai danni subiti da un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice, alla stregua della corretta valutazione contenuta nella sentenza impugnata circa la sua ingerenza e l'assunzione dell'obbligo di attuazione delle misure di prevenzione relative all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto).

Per altro verso (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12440 del 07/02/2020 Ud., dep. 20/04/2020, Rv. 278749 - 01), il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.

Nel caso di specie, come evidenziato la responsabilità dell'appaltatore non trovava limite né in quella del committente, né in quella del subappaltatore, cumulandosi invece le relative responsabilità in relazione alla posizione di garanzia assunta congiuntamente da tutti i soggetti della catena produttiva, secondo quando detto per ciascuno di essi nella sentenza impugnata.

Quanto al secondo profilo rilevato nel motivo, la sentenza impugnata ha operato una mera modifica dell'argomentazione invocata dall'appellato per fondare la responsabilità del subcommittente, sempre però sulla base dei fatti allegati dalla parte. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti incidentali (primo motivo di Z. e secondo motivo di T., che a tal fine possono essere trattati congiuntamente), la decisione dei giudici di merito non ha comportato alcun mutamento del petitum né della causa petendi, essendovi mere diverse argomentazioni addotte per fondare il giudizio di responsabilità, basato non su colpa in eligendo (come asserito dai ricorrenti incidentali), bensì sulla violazione dell'obbligo proprio di sicurezza, correlato al dovere di approntare la sicurezza del cantiere proprio del titolare della ditta appaltatrice destinataria delle norme antinfortunistiche e, per altro verso, del responsabile di cantiere.

Quanto detto vale tanto più in presenza di un rischio non specifico del subappaltatore, ma di un rischio del tutto generico, apprezzabile come tale da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza del cantiere (v. pure Sez. 4 penale, Sentenza n. 5946 del 18/12/2019 Ud., dep. 17/02/2020, Rv. 278435 - 01).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale del sig. Z., si deduce violazione degli artt. 445, 112, 113 e 115 c.p.c., artt. 2729 e 2737 c.c., per avere la corte territoriale fondato la responsabilità sulla sentenza di patteggiamento in assenza di

altri indizi e trascurando da un lato le risultanze di apposita perizia geologica che aveva evidenziato la solidità del terreno oggetto dello scavo e, per altro verso, l'assenza di dipendenti sul cantiere (che era invece nella disponibilità del subappaltatore).

Il motivo è già stato oggetto di disamina supra, unitamente ai motivi analoghi presentati dagli altri ricorrenti.

Quanto al ricorso incidentale del sig. T., si premette che la responsabilità di questo secondo la sentenza impugnata derivava dall'essere il T. responsabile dei lavori nominato l'appaltatore, ciò che imponeva ad entrambi i soggetti di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, provvedendo ad eliminare il rischio dell'esposizione del lavoratore al pericolo di smottamento: in particolare, anche la responsabilità del sig. T. secondo la corte territoriale si ricollegava all'elaborazione del piano della sicurezza (che prevedeva specificamente il rischio di smottamento delle pareti dello scavo e che però non era stato attuato), all'accertata presenza in cantiere ed alla responsabilità del sito proprio con riguardo all'osservanza delle norme sulla sicurezza, nonché infine alle disposizioni che lo stesso dava proprio in relazione all'esecuzione dello scavo; la sentenza inoltre ricorda che con Delib. Giunta comunale precedente l'infortunio si era espressamente previsto che tutti i piani, compreso quello della sicurezza, dovevano essere coordinati e resi compatibili con i propri a cura dell'appaltatore e che gravava sul direttore tecnico del cantiere la responsabilità del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

Il primo motivo del ricorso incidentale del sig. T. deduce violazione dell'art. 2055 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che l'esecuzione dei lavori operava sulla base di disposizioni del committente e per non aver graduato le colpe tenendo conto che il cantiere era affidato al subappaltatore.

Il primo motivo del ricorso T. pone due distinti problemi, da un lato quella dell'esonero da responsabilità in ragione del ruolo svolto dal committente, in secondo luogo il profilo della graduazione delle colpe dei vari soggetti responsabili.

Mentre del secondo profilo si è già detto supra, in relazione a motivo analogo di altri responsabili civili, quanto al primo profilo, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011, Rv. 617454 - 01) ha già affermato la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi ove risulti provato che il fatto lesivo è stato

commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

Ora, a parte il fatto che la responsabilità del committente non esclude quella dell'appaltatore ove questo abbia assunto comunque una posizione di garanzia, va rilevato che nella specie dagli atti non risulta in alcun modo che l'appaltatore sia stato mero esecutore delle disposizioni di sicurezza del committente, essendo emerso di contro che entrambi i soggetti hanno assunto una posizione di garanzia.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2734 c.c. per avere affermato la responsabilità indiretta, modificando la causa petendi della domanda che era ancorata invece alla responsabilità diretta quale incaricato del piano di sicurezza.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 445, 112, 113 e 115 c.p.c., artt. 2729 e 2737 c.c., per avere la corte territoriale fondato la responsabilità sulla sentenza di patteggiamento in assenza di altri indizi, trascurando inoltre che il cantiere era nella disponibilità del subappaltatore.

Entrambi i motivi sono stati esaminati in precedenza, unitamente ai motivi analoghi presentati dagli altri ricorrenti, e sono come detto infondati.

Per tutto quanto detto, tutti i ricorsi, sia quello principale, sia quelli incidentali, devono essere rigettati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della diversa attività difensiva posta in essere dall'Inail per contrastare da un lato il ricorso principale e, per altro verso, i ricorsi incidentali.

Sussistono i presupposti processuali - a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO**  
**12 GENNAIO 2023, N. 678***PRES. L. TRIA - REL. F.G. CASO***Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Nesso causale - Applicazione art. 41 c.p. - Principio dell'equivalenza delle condizioni - Valutazione nesso causale - Certificazioni Inail esposizione ad amianto - Valenza probatoria al di fuori dello specifico contesto in cui sono state emesse**

*“Costituisce jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni”*

*“In tema di valutazione del nesso eziologico le certificazioni Inail relative all’esposizione ad amianto possono assumere rilievo al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse - vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni - e ciò al fine di integrare la prova alla predetta esposizione”.*

**DIRITTO****RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l’unico articolato motivo, le ricorrenti *ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)*, denunciano “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 41 c.p. - art. 2697 c.c., circa il principio di equivalenza delle cause. Errata valutazione scientifica del nesso causale tra esposizione all’amianto del lavoratore e la patologia insorta nel medesimo”. Deducono che la Corte d’appello di Genova non aveva “adeguatamente applicato il principio di causalità ed in particolare dell’equivalenza delle condizioni come emerso dagli atti di causa e dalla relazione del CTU, che non aveva escluso una esposizione del lavoratore a fattori nocivi ed all’amianto e che aveva anche

condiviso le conclusioni dell'Inail circa il riconoscimento della malattia professionale per esposizione all'amianto, erroneamente concludendo, però, per il difetto di prova del nesso eziologico, attribuendo, seppur indirettamente, la causa del decesso alla pregressa attività lavorativa ed al tabagismo comunque concorrenti”.

2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia per quanto di ragione fondato.
3. La decisione gravata e', invero, diffusamente motivata ed ha preliminarmente dato conto in modo esteso dei motivi d'appello formulati dalle attuali ricorrenti rispetto alla decisione di prime cure. In particolare, il giudice d'appello ha riferito, tra l'altro, e per quanto qui soprattutto interessa, dei rilievi svolti dalle allora appellanti circa la certificazione Inail, che il Tribunale aveva ritenuto ininfluenza ai fini processuali (cfr. pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza).
4. Tuttavia, a quest'ultimo proposito la Corte distrettuale ha considerato: “Quanto alla lamentata omessa rilevanza attribuita alla certificazione Inail, va ribadito quanto affermato dal primo giudice circa l'autonomia dell'accertamento condotto nel presente giudizio e nel contraddittorio col datore di lavoro rispetto a quello condotto in sede amministrativa da parte di Inail, che certamente non può esaurire la prova del nesso eziologico tra lavorazioni svolte e patologia lamentata”.
5. Tale conclusione, però, non è conforme a principi di diritto più volte affermati da questa Corte.
6. Giova, anzitutto, premettere che è jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952). Pertanto, è stato, ad es., deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata

esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019, n. 15762, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva).

- 6.1 E proprio in tale ambito valutativo del nesso eziologico, Cass. civ., sez. lav., 16.3.2015, n. 5174, ha ricordato anzitutto circa le certificazioni Inail in questione di aver “già avuto modo di puntualizzare la loro rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del 2014)”, vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni.
- 6.2 Inoltre, appunto in relazione a fattispecie concreta simile a quella che qui ci occupa (riguardante domanda risarcitoria *ex art.* 2087 c.c., contro due datrici di lavoro), la suddetta decisione ha specificato che dette certificazioni Inail, se non possono avere valore dirimente, “possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione” all'amianto.

Risulta, perciò, in contrasto con la rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, da assegnare alle ridette certificazioni l'assunto che pare prospettato dalla Corte territoriale secondo il quale il rilievo delle stesse sarebbe subvalente (rispetto all'accertamento giudiziale) in ragione del fatto che tali certificazioni sono formate in sede amministrativa al di fuori di un “contraddittorio” con la datrice di lavoro. La stessa Corte, inoltre, ha ritenuto che il relativo accertamento dell'ente previdenziale “non può esaurire la prova del nesso eziologico tra lavorazioni svolte e patologia lamentata”; il che potrebbe essere teoricamente condivisibile, ma, in assenza di ulteriori specificazioni, finisce con l'annichilire del tutto la valenza di una fonte probatoria invece sicura e qualificata.

- 6.3 A riguardo va sottolineato che la stessa Corte di merito aveva riferito inoltre che, nell'ambito delle risultanze di natura documentale, le doglianze delle appellanti erano riferite, non solo all'apposita certificazione dell'Inail circa l'esposizione all'amianto, ma anche al pregresso riconoscimento di una malattia professionale da parte sempre dello stesso ente (cfr. sempre tra la pag. 8 e la pag. 9 della sua decisione).

Più nello specifico, la medesima Corte aveva dato conto che le attrici “premettevano che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze della

Semat, presso il cantiere Ilva di (Omissis), dal 04.05.1996 al 01.01.2010 con prolungata esposizione all'amianto. In data 25.08.2014 gli veniva diagnosticata una sospetta neoplasia polmonare, poi confermata anche dall'Inail in data 20.11.2014, che lo riconosceva, ai sensi del D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, affetto da malattia professionale causata da esposizione all'amianto. Successivamente in data (Omissis) il sig. M. decedeva".

La Corte territoriale, perciò, disponeva di questo ulteriore dato estrinseco di potente e specifico riscontro di quanto certificato dall'Inail circa l'esposizione ad amianto.

- 6.4 Lo stesso dato, invece, non risulta praticamente considerato dal giudice a quo, se non molto indirettamente, quando, cioè, ha richiamato, tra gli altri, il passo della relazione del C.T.U., in cui si legge: "Non si può escludere che nel corso dell'attività lavorativa svolta dal 1996 al 2009 alle dipendenze della Semat S.p.A. presso l'ILVA, in particolare nei primi 9 anni (ossia nel periodo antecedente al 2005, stante la cessazione da tale anno delle lavorazioni a caldo nello stabilimento), il sig. M. sia stato esposto - indirettamente e non continuativamente - a inquinanti potenzialmente nocivi o cancerogeni per l'apparato respiratorio, tra i quali l'amianto"

Le ricorrenti, però, hanno evidenziato che sempre il medesimo consulente d'ufficio aveva anche scritto: "Quanto detto, è bene ripeterlo, non porta necessariamente a negare le conclusioni dell'Inail, almeno per quanto riguarda il parere positivo sulla malattia professionale e su una m.p. conseguita in particolare all'esposizione all'amianto".

- 6.5 Infine, il punto di motivazione, in precedenza riportato, in cui la Corte d'appello ha affermato l'autonomia dell'accertamento condotto in ambito giudiziario rispetto a quello condotto in sede amministrativa dall'Inail, implicitamente reputando prevalente il primo, è giuridicamente erroneo anche sotto un ulteriore profilo.

Si trascura di considerare, infatti, che, pur essendo le ricorrenti tenute a provare la sussistenza del nesso causale tra quanto occorso al loro congiunto deceduto e le prestazioni lavorative da quello rese in vita alle dipendenze della convenuta, i documenti di cui s'è detto, provenienti dall'Inail (sia l'apposita certificazione che i documenti relativi al riconoscimento della malattia professionale), per loro iniziativa erano sin dall'inizio entrati a far

parte del materiale probatorio utilizzabile *ex art.* 115 c.p.c., comma 1, in una situazione di pieno contraddittorio.

Per conseguenza, il parallelismo, intravisto dai giudici di secondo grado, tra un accertamento “autonomo” condotto in sede giudiziale e quello espletato in sede amministrativa dall’Inail è privo di giuridico fondamento.

Anche i documenti provenienti dall’Inail, indubbiamente significativi del rapporto causale, pur se singolarmente considerati non esaustivi a riguardo, dovevano essere apprezzati, viepiù a fronte di un parere del consulente d’ufficio che, come si è visto, non ne smentiva la rilevanza; peraltro, a maggior ragione a fronte delle contestazioni delle ricorrenti di quel parere, pure a mezzo del proprio consulente di parte, incombeva sui giudici di merito anche l’onere di controllarne, in questo caso sì autonomamente, la coerenza anzitutto logica.

7. Infondata, da ultimo, è l’eccezione d’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che le ricorrenti non avevano censurato l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi, secondo la stessa, espressa nel passo di motivazione in cui la Corte d’appello aveva ritenuto che il datore di lavoro avesse provato di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza.

La controricorrente allude alla parte di motivazione, in cui è scritto: “Pertanto, il lavoratore da un lato il lavoratore (n.d.r.: *rectius*, le aventi causa dal defunto lavoratore) non ha provato la sussistenza del nesso causale tra il danno alla salute e la prestazione lavorativa, laddove il datore di lavoro, al contrario, ha provato di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, come da costante orientamento di legittimità, come sopra riportato dalla stessa parte appellante seppure per sostenere la tesi contraria”.

Ergo, come condivisibilmente ha ribattuto la difesa delle ricorrenti nella propria memoria, anzitutto l’affermazione cui la controricorrente annette valore di ulteriore ragione della decisione fa parte di un unico contesto argomentativo.

Ma, soprattutto, gli elementi dei quali la Corte di merito erroneamente ha

escluso qualsiasi rilevanza probatoria, essendo specificamente riferiti all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia che portò al decesso, ben potevano concorrere nel trovare smentita anche alla prova dell'adempimento all'obbligo di sicurezza, incombente sulla datrice di lavoro ed asserita mente fornita.

8. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla Corte medesima territoriale, la quale, in diversa composizione, dovrà riesaminare il caso conformandosi ai su riportati principi di diritto, oltre a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE VI TRIBUTARIA  
16 GENNAIO 2023, N. 981**

*PRES. L. NAPOLITANO - REL. P. DI MARZIO*

**Procedimento civile - Notificazione ricorso in appello a mezzo pec - Allegazione fascicolo dibattimentale con modalità telematica - Attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto dal difensore - No necessità**

*“Quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell’attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l’allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, non è richiesta l’attestazione di conformità all’originale dell’atto prodotto da parte del difensore”.*

**DIRITTO****RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione del d.lgs.n. 82 del 2005, art. 23, commi 1 e 2, del decreto MEF n. 163 del 2013, art. 5, comma 2, della L. n. 53 del 1994, art. 9, nonché del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, per avere la CTR erroneamente ritenuto inesistente la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello, documento nativo digitale, al domiciliatario di controparte, perché il difensore dell’Amministrazione finanziaria non ha attestato l’autenticità del ricorso, degli allegati e dell’attestazione di consegna, tutti prodotti in forma digitale.
2. Preliminarmente occorre chiarire che il Collegio, rettificando la proposta del relatore, ritiene di aderire all’orientamento ora maggioritario di questa Corte, secondo cui deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate presso il procuratore domiciliatario costituito in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le Sezioni Unite con sentenza 20.7.2016, n. 14916, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali si applichi, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art.

- 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal d.lgs. n. 31.12.1992, n. 546, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dal d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio. (cfr., Sez. V, 7.12.2016, n. 25117). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente, tramite pec, alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. sez. V, 27.4.2021, n. 11031; v. anche, nello stesso senso, *ex multis*, Cass. sez. V, 19.11.2020, n. 26308; Cass. sez. V, 8.2.2022, n. 3984).
3. Può quindi esaminarsi il motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui è incorso in errore il giudice dell'appello, nel ritenere l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, per non avere il difensore della notificante Agenzia delle Entrate attestato l'autenticità del ricorso, degli allegati e della ricevuta di consegna del documento.
  - 3.1 Occorre evidenziare subito che il ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria è stato redatto e notificato in forma digitale, e la notifica è stata effettuata a mezzo Pec presso il domiciliatario del contribuente. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel fascicolo processuale i documenti digitali riportanti il ricorso e l'attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica. Non ricorre, pertanto, l'ipotesi che il notificante abbia estratto una copia analogica dell'originale telematico, ed abbia depositato tale copia in atti.
  - 3.2 Il giudice dell'appello scrive che “difetta la prova della notificazione dell'atto introduttivo” dell'impugnazione innanzi a sé. “È, infatti, principio

generale che l'appellante debba fornire prova dell'avvenuta notifica a controparte dell'atto di gravame nei termini previsti dalla legge in qualsiasi modalità essa sia avvenuta: a mezzo di ufficiale giudiziario, del servizio postale o, più recentemente, a mezzo pec. In particolare in quest'ultima ipotesi, il difensore deve provvedere ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53, art. 9, commi 1 *bis* e 1 *ter* che disciplina le notifiche nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (d.l. n. n. 119/2018, art. 16, comma 3,) e prevede che l'avvocato estraiga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del d.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 821, art. 23, comma 1. Non essendo stati eseguiti questi incombenenti, né essendo stata fornita prova con alcun altro mezzo, l'appello va dichiarato inammissibile” (sent. CTR, p. 3).

- 3.2.1 La CTR è incorsa in equivoco, ed il giudice dell'appello ha proposto valutazioni inconferenti, tutte relative all'ipotesi in cui dell'originale digitale dell'atto di notifica, e degli ulteriori relativi al procedimento di notificazione, il difensore notificante abbia estratto e depositato copia analogica, il che non è avvenuto nel caso di specie.
- 3.3 Si trae conferma di quanto rilevato esaminando le norme richiamate dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria nella sua decisione.

Il d.lgs. n. 82 del 2005, all'art. 23, prevede infatti: “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

- 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

- 2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico,

ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo” (evidenza aggiunta), e disciplina pertanto esclusivamente l'ipotesi che l'atto digitale sia stato copiato su supporto analogico, pertanto su carta, e sia stato successivamente depositato.

- 3.3.1** La CTR richiama anche il d.l. n. 119 del 2018, art. 16, come conv., il quale, introducendo nel d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 25 bis, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: “3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico” (evidenza aggiunta), e prevede pertanto che la copia cartacea munita di attestazione di conformità dell'atto informatico equivale all'originale, così come anche la copia informatica, in relazione alla quale non è richiesta l'attestazione di conformità. Tale conclusione risulta confermata dal testo di cui al comma 3 della medesima norma, la quale dispone: “In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, provvedono ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter,. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale” (evidenza aggiunta), pertanto il ricorso alla disciplina dell'attestazione richiamata è previsto nella sola ipotesi che non sia possibile fornire con modalità telematica la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo posta elettronica certificata, mentre tale procedura non deve essere attivata quando sia possibile fornire in modalità telematica la prova della notificazione eseguita mediante invio telematico.
- 3.3.2** Ancora, la CTR opera infine riferimento alla L. n. 53 del 1994, art. 9, il quale dispone: “1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di oppo-

sizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

- 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (29), art. 23, comma 1.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis." (evidenza aggiunta). La disposizione fornisce quindi ulteriore evidenza che l'attestazione di conformità dell'atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale previa estrazione di copia analogica, e l'evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica.

- 3.4 La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.
- 3.5 Pertanto, anche a prescindere dalla normativa secondaria richiamata dall'Ente impositore nel suo ricorso (cfr. ric., p. VIII s.), il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce.
4. Non rinvenendosi specifici precedenti in termini, sembra opportuno

esprimere il principio di diritto secondo cui “quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell’attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l’allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, non è richiesta l’attestazione di conformità all’originale dell’atto prodotto da parte del difensore”.

5. Non si è attenuta a questi principi la Commissione Tributaria Regionale della Calabria nella pronuncia impugnata, e pertanto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, cassandosi la decisione del giudice dell’appello con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché proceda a nuovo giudizio.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE I**  
**31 GENNAIO 2023, N. 2829**

PRES. F.A. GENOVESE - REL. M. CAPRIOLI

**Processo civile telematico - Redazione in via telematica della sentenza - Deposito della sentenza in via telematica - Irretrattabilità del provvedimento da parte del giudice - Pubblicazione della sentenza - Attestazione del cancelliere - *Dies a quo* di decorrenza del termine lungo per impugnare - Atto Pubblico - Proposizione querela di falso -**

*“In tema di redazione della sentenza in formato digitale il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l’ha pronunciato, ma una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l’attestazione del cancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa”.*

*“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina, per tramite del cancelliere, l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione”.*

*“L’attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talché, ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso”.*

## **DIRITTO**

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato sotto il profilo della violazione degli art. 75,78,112, e 336 bis c.c., e del conseguente affidamento ai servizi sociali in relazione agli art. 360 c.p.c., comma 1,

nn. 3 e 4, per non avere la Corte di appello disposto la nomina di un curatore speciale che rappresentasse l'interesse della minore.

Lamenta, comunque, che fosse quantomeno necessario l'ascolto della minore.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 315 bis, 336 c.c., art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 ratificata con L. n. 176 del 1991, artt. 3, 4 e 5 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 ratificata con L. n. 77 del 2003, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte di appello ritenuto di instaurare un contraddittorio con la minore.

Con un terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2, 13, 32 della Convenzione di Oviedo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per avere la Corte di appello deciso per l'obbligatorietà della terapia in capo ai genitori e scelto il professionista privato senza considerare che ogni trattamento sanitario necessita di un consenso informato da parte del paziente in relazione all'art. 111 Cost..

Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 155, 333, 337 quater e octies, in relazione alla mancata verifica dell'attendibilità scientifica della teoria dell'alienazione genitoriale nonché degli artt. 24 e 111 Cost., e dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa tardività.

Il controricorrente sostiene che il decreto decisorio contenuto nel file (Omissis) risulterebbe depositato nel fascicolo telematico Rg 617/2019 della Corte di appello il giorno 12.10.2021 alle ore 17:07 e che la notifica del ricorso sarebbe avvenuta in data 15.4.2022, oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., precisando che l'atto da notificare era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 13.4.2022.

In proposito, va ricordato che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, ha chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,

dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017).

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, si è poi precisato che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrotrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciato (così Cass. n. 17278 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 13794 del 2012), ma una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l'attestazione del cancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa.

Sempre questa Corte, nella pronuncia n. 24891 del 2018 (conf. 2362/2019), ha per l'appunto chiarito che la data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo di impugnazione.

È poi consolidato il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico, l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, *ex art. 2700 c.c.*, può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talché, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere (i.e. risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione), fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (cfr. fra le tante Cass. nn. 9622 del 2009, 4092 del 1985).

Nel caso di specie è stata prodotta l'attestazione della cancelleria che ha certificato all'avvenuto deposito del decreto impugnato in data 13/10.2021. Pertanto, come del resto ammesso dallo stesso controricorrente, poiché l'atto da notificare è stato portato all'Ufficiale giudiziario il giorno 13.10.2022, nel termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile *ratione temporis* anche ai procedimenti camerati, il ricorso è tempestivo.

Preliminarmente il ricorso per cassazione è ammissibile, alla luce dell'orientamento nettamente prevalente di questa sezione così sintetizzato nella massima che segue: "Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - che ha abolito ogni distinzione - al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile "rebus sic stantibus" a quella del giudicato" (Cass. 6132 del 2015 cui è seguita 18194 del 2015; Cass. n. 3192/2017; 2018/28998).

L'affidamento di minori ai servizi sociali, all'interno del conflitto genitoriale non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento, nonostante il diverso arresto, ORMAI SUPERATO, alla luce delle DECISIONI più recenti, contenuto nella pronuncia n. 16227 del 2015.

Peraltro deve evidenziarsi l'evoluzione dell'orientamento di questa sezione, anche in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti aventi esclusivamente contenuto limitativo o di decadenza della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.). Al riguardo deve ritenersi superato l'orientamento negativo (Cass. 15341 del 2012; 24477 del 2015) in favore dell'ammissibilità del ricorso *ex art. 111 Cost.*, anche per questa specifica tipologia di provvedimenti, quando non SIANO MERAMENTE interlocutori o aventi soltanto efficacia provvisoria ed endoprocessuale (Cass. 1743 e 1746 del 2016, in motivazione, e la più recente e articolata pronuncia n. 23633 del 2016; conf. Cass. n. 12650/015).

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di giudicato interno che, ad avviso del controricorrente, si sarebbe formato sulla questione dell'affido della minore ai servizi sociali, non oggetto di specifica censura.

Il problema è stato preso in considerazione dal giudice di appello il quale ha correttamente fatto richiamo ai poteri ufficiosi spettanti al giudice, nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 330 c.c. e segg., che consentono di pervenire all'adozione di provvedimenti anche diversi da quelli specificamente richiesti dalle parti, ove sia ravvisabile un'esigenza preminente di tutela dell'interesse del minore.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, la tutela degli interessi morali e materiali della prole infatti è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (da ultimo Cass. 21178/2018; Cass. 11786/2021).

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti.

Questa Corte ha chiarito che, nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.* (cfr. tra le tante cass. 5256/2018, in una fattispecie che presenta analogie con quella che si sta esaminando).

nel caso in esame, come in quello della pronuncia di questa corte appena citata, il procedimento era stato promosso dal padre dinanzi al tribunale ordinario per chiedere la regolamentazione delle disposizioni concernenti l'affido del minore, nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disciplinata dal capo II del titolo IX di libro primo del c.c..

Pertanto, il procedimento non aveva, originariamente, ad oggetto i provvedimenti delineati nel Capo I del Titolo IX del medesimo Libro, espressamente richiamati dall'art. 336 c.c., che circoscrive, al comma 1, lo specifico procedimento dettato a "I provvedimenti indicati negli articoli precedenti...", e cioè ai provvedimenti di declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.), di reintegrazione nella potestà genitoriale (art. 332 c.c.), di limitazione della potestà genitoriale per condotta del genitore pregiudizievole (art. 333 c.c.) e di rimozione dall'amministrazione del patrimonio del minore o di riammissione (artt. 334 e 335 c.c.), e stabilisce, al comma 4, che "Per i provvedimenti di cui commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore", previsione alla quale il minore può dar seguito solo previa nomina in suo favore di un tutore provvisorio o di un curatore speciale che deve intervenire tempestivamente.

Ne consegue che, nella specie, il procedimento era validamente iniziato secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. 7734/2022).

Nel corso del giudizio e all'esito di una indagine tecnica disposta in causa il Tribunale ha disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali, mantenendo il collocamento della figlia presso la madre.

Non è dato conoscere dal tenore del dispositivo riportato nella decisione impugnata quale siano stati i poteri effettivamente attribuiti ai servizi sociali e neppure se, già nella prima fase, fossero emerse situazioni che giustificassero la nomina di un curatore speciale tenuto anche conto che la questione non aveva formato oggetto di contestazione avanti alla Corte di appello da parte della reclamante, la quale aveva appuntato le sue critiche sulle modalità con cui i servizi stavano tentando l'avvicinamento della minore alla figura paterna.

Ai servizi sociali era demandata, unitamente ai servizi di psicologia dell'età evolutiva, la continuazione dell'opera di sostegno alla minore, con la finalità di favorire un suo riavvicinamento al padre e di segnalare all'autorità giudiziaria comportamenti inadeguati della madre.

Nel giudizio di reclamo, la nuova indagine tecnica ha fornito una lettura più approfondita della personalità dei genitori e della relazione con la figlia, mettendo in luce i segnali di "alienazione parentale" che ponevano la bambina a un grave rischio evolutivo.

Sulla scorta delle risultanze di causa, richiamate nel decreto impugnato, la Corte d'appello, acclarata la persistenza dell'atteggiamento oppositivo e non collaborativo della madre e l'impossibilità di modificare l'assetto complessivo dell'affidamento e della collocazione della minore, legata da un rapporto "fusionale verso la madre, e quindi di comportamenti forieri di danno per la bambina, ha ritenuto, nel legittimo esercizio dei poteri ufficiosi a tutela del superiore interesse della stessa, di confermare l'affidamento del bambino ai Servizi Sociali, a cui ha rimesso" la responsabilità esclusiva, sia in ordine alle scelte di vita, che in merito alla frequentazione del genitore non convivente (il padre), anche in eventuale dissenso con il genitore convivente con A. (la madre), "demandando al medesimo Servizio ogni decisione attinente alla relazione di A. con il padre, mutandone anche - qualora sussistano ragioni di pregiudizio per la minore - attuale condizioni abitativa".

Tanto premesso, la statuizione, senza alcun dubbio rientrante, si ribadisce ancora una volta, nei poteri del giudice, ha riguardato la limitazione della responsabilità genitoriale, ossia un provvedimento esulante dall'ambito iniziale del giudizio di

primo grado, sicché, alla stregua dei suesposti principi in tema di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del minore nei procedimenti de potestate, la Corte d'appello, nel momento in cui ha accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino, tali da essere prodromici all'adozione di un provvedimento *ex art. 333 c.c.*, avrebbe dovuto previamente provvedere alla nomina di un curatore speciale della figlia, ai sensi dell'*art. 336 c.c., comma 4.*

La finalità di detta norma è quella di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria in quel procedimento, tramite un rappresentante diverso dai genitori, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori, in quanto, per l'appunto, inadempienti ai doveri genitoriali in pregiudizio per il bambino e, per ciò stesso, non più idonei a rappresentarlo.

Giova in questa sede rilevare che, nei giudizi riguardanti i minori, la posizione processuale e sostanziale del figlio ha subito una progressiva evoluzione ermeneutica in senso sempre più tutelante, anche in virtù delle norme sovranazionali richiamate nelle pronunce citate, e vieppiù sancita dalla recentissima L. n. 206 del 2021, non applicabile *ratione temporis* nella specie, con la parziale modifica dell'*art. 78 c.p.c.* (e l'introduzione dell'*art. 473-bis.8 c.p.c.*).

L'interpretazione di detto *art. 78 c.p.c.*, nella sua formulazione originaria, risultante dalla giurisprudenza di questa Corte, è stata significativamente diretta, come si è visto, a declinare la più ampia protezione possibile del soggetto debole, per un verso, facendo dipendere la nomina del curatore speciale, quale terzo garante di quella protezione, in buona sostanza dall'accertamento negativo del requisito di adeguatezza, in senso lato, dei genitori a rappresentare l'interesse del minore in un determinato processo e, per altro verso, anticipando, in via preventiva, la tutela alla fase dell'accertata incompatibilità anche solo potenziale con l'interesse dei genitori (Cass. 7734/2022).

In conclusione, la Corte territoriale, in ragione delle nullità del giudizio d'appello accertate in questa sede, dovrà procedere alla rinnovazione dei relativi atti a nuovo esame del merito.

Resta da puntualizzare che la nullità, sotto il profilo accertato, è emersa nel giudizio di appello alla luce di più approfondite indagini che hanno indotto il giudice del gravame ad attribuire ai Servizi sociali la responsabilità esclusiva nei termini sopra precisati, ciò che ha comportato la sopravvenuta insorgenza del con-

flitto di interessi e, di conseguenza, la necessità della nomina di un curatore speciale del minore, cui compete, a sua volta, la nomina del difensore tecnico.

Ricorrendo tali circostanze, deve essere escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso all'art. 111 Cost., comma 2 e all'art. 6 CEDU), specie quando essa investa interessi di grande delicatezza quali quelli che riguardano la tutela dei minori, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 383 c.p.c., comma 3, tra le quali non rientra la fattispecie in esame, per essersi le rilevate nullità determinate nel giudizio d'appello (cfr. Cass. 12020/2019, in tema di giudizio sullo stato di adottabilità).

In particolare, nella specie, l'esigenza di tutelare il diritto di difesa del minore, parte divenuta necessaria nel processo d'appello, per quanto si è detto, e non più rappresentabile dai genitori in conflitto di interessi, è insorta nel giudizio di secondo grado, sicché è con riferimento a quest'ultimo e con la rimessione a detta fase processuale che si deve assicurare l'integrità del contraddittorio, per ciò che concerne la minore, e la regolarità del contraddittorio stesso con riferimento alla posizione processuale dei genitori, consentendo loro, con la riapertura del giudizio di secondo grado, di articolare le proprie difese.

Il giudice di appello dovrà, dunque, procedere alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della nomina del curatore speciale del minore.

Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.